

~~Consiglio di Amministrazione~~

**Modifica Art. 2**

**Art. 15 comma 1**

Sono eliminate le parole da *"Allo scopo di assicurare coerenza"* a *"fra più aziende pubbliche di servizi alla persona"*.

Consigliere proponente  
Mario Fendinelli



**Motivazione**

Si può inserire la modifica nell'art. 36 che tratta le funzioni.



**DL n. 298 del 21.12.2017 "Modificazioni alla legge regionale 30 settembre 2004 n. 15 recante il titolo "Riforma delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche dei servizi alla persona"**

**Emendamento art. 2**

Al periodo dell'articolo 15 L.R. n. 15/2004 inserito dall'articolo 2 le parole "la Regione può disporre la fusione fra più aziende pubbliche di servizi alla persona" sono sostituite dalle seguenti: "la Regione può proporre ai competenti organi statutari la fusione fra più aziende pubbliche di servizi alla persona " .

Marco Galante

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Mario Conca".

Mario Conca

**Clausola di invarianza**

**Il presente emendamento non comporta variazioni in entrata e in uscita a carico del bilancio regionale.**

~~Emendamento n. 3~~


**Modifica Art. 3**

**Art. 17 comma 3**

**Il comma 3 è così integralmente riscritto:**

**"I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica per non più di due mandati consecutivi e, dopo l'insediamento, la nomina dei suoi membri non può essere revocata dagli organi designanti".**

Consigliere proponente  
Mario Fendinelli





**DL n. 298 del 21.12.2017 "Modificazioni alla legge regionale 30 settembre 2004 n. 15 recante il titolo "Riforma delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche dei servizi alla persona"**

**Emendamento art. 4**

Il comma 1 dell'articolo 18 della LR n. 15/2004 per come innovato dall'articolo 4 è soppresso e sostituito dal seguente:

1. Il Consiglio di amministrazione è composto, compreso il presidente, da un minimo di tre membri fino ad un massimo di cinque in funzione del numero dei Comuni dove insistono le strutture di proprietà o gestite dalle ASP. Un componente del Consiglio di amministrazione è nominato dalla Regione ed i restanti sono designati da ciascuno dei Comuni in cui hanno sede le strutture operative delle ASP. È costituito secondo le disposizioni della presente legge e, ove non previsto, di quelle dei singoli statuti. La durata in carica del consiglio di amministrazione è pari a cinque anni.

Marco Galante

Mario Conca

**Clausola di invarianza**

Il presente emendamento non comporta variazioni in entrata e in uscita a carico del bilancio regionale.

~~Emendamento~~

#### Modifica Art.4


#### Art. 18 comma 4

Il comma 4 è così riscritto:

**“Il Consiglio di Amministrazione:**

- a) **determina le linee strategiche e di indirizzo delle ASP su base annuale e pluriennale, assicurando il raggiungimento degli obiettivi di ricerca ed assistenziali in coerenza con le risorse assegnate dallo Stato e dalla Regione, o diversamente reperite;**
- b) **nomina il Direttore generale dell'ASP scelto tra gli idonei dell'apposito Albo regionale determinandone il trattamento economico in conformità dei criteri definiti dalla Giunta regionale;**
- c) **approva i programmi annuali e triennali predisposti dal Direttore generale;**
- d) **fissa e assegna al Direttore generale gli obiettivi annuali entro il 31 dicembre dell'anno precedente;**
- e) **assegna al Direttore generale le risorse umane, materiali ed economiche finanziarie da destinare al raggiungimento degli obiettivi assegnati;**
- f) **approva i criteri di misurazione e valutazione della performance aziendale;**
- g) **svolge le funzioni di verifica dell'attività dell'Azienda, della gestione e dei relativi risultati rispetto agli indirizzi ed agli obiettivi predeterminati;**
- h) **approva i bilanci annuali pluriennali;**
- i) **approva i rendiconti di gestione;**
- j) **approva lo statuto e, su proposta del Direttore generale, il Regolamento di Organizzazione e Contabilità e gli altri regolamenti aziendali, nonché le relative modifiche;**
- k) **designa i rappresentanti dell'Azienda presso altri enti o istituzioni;**
- l) **delibera la partecipazione a società di capitali, la costituzione di fondazioni e su altre forme associative;**
- m) **delibera in materia di diritti reali su beni immobili.”**

Consigliere proponente  
Mario Pendinelli



~~Emendamento n. 2~~


**Modifica Art. 5**

**Art. 19 comma 1**

**Il comma 1 è così sostituito e riscritto:**

**"Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Azienda".**

Consigliere proponente  
Mario Pandinelli



~~Consiglio di Amministrazione~~


**INSERIMENTO NUOVO ARTICOLO**

**Modifica Articolo 20 "Incompatibilità e Inconferibilità"**

L'articolo 20 è così riscritto:

1. Valgono per la carica di Presidente e di componente del Consiglio di Amministrazione le disposizioni di cui al Decreto legislativo n. 39 dell'8 aprile 2013;
2. Il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere, inoltre, in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) diploma di laurea specialistica rilasciato ai sensi del decreto del Ministro per l'Università e la Ricerca Scientifica e Tecnologica, 3 novembre 1999 n. 509, ovvero diploma di laurea di durata almeno quadriennale conseguito secondo il previgente ordinamento;
  - b) Comprovata esperienza di servizio in enti pubblici o nel settore privato con qualifica dirigenziale almeno di cinque anni, ovvero particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria, postuniversitaria, da concrete esperienze di lavoro o di incarichi ricoperti.
3. I Consiglieri non possono prendere parte alla discussione di punti all'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione in cui si discutono o si deliberano atti e provvedimenti nei quali abbiano interesse personale essi stessi o loro congiunti o affini entro il quarto grado.

Consigliere proponente  
Mario Pandinelli



~~CONFIDENTIALE~~

**Inserimento nuovo articolo**

**Modifica art. 27 della Legge Regionale 15/2004**

**L'art. 27 è così riscritto:**

- 1. I contratti di lavori, servizi e forniture sono regolati dalle norme generali comunitarie e nazionali.**
- 2. Per l'acquisto di beni le Aziende, nel rispetto dei principi di concorrenza e di trasparenza, si avvalgono, in via prioritaria, della centrale unica di acquisto territoriale della Regione Puglia, di cui all'articolo 54 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali).**







**DL n. 298 del 21.12.2017 "Modificazioni alla legge regionale 30 settembre 2004 n. 15 recante il titolo "Riforma delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche dei servizi alla persona"**

**Emendamento art. 6**

Il comma 2 dell'articolo 29 della LR n. 15/2004 per come innovato dall'articolo 6 è soppresso e sostituito dal seguente:

1. Il Consiglio di amministrazione nomina i revisori che devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali previsto dalla normativa vigente in materia o individua la società tra quelle iscritte nel registro dei Revisori Legali tenuto presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze"

Marco Galante

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Marco Galante".

Mario Conca

**Clausola di invarianza**

Il presente emendamento non comporta variazioni in entrata e in uscita a carico del bilancio regionale.



10

Modifica art. 7 del DDL 298/2017

1. Sostituire le parole: "All'art. 3" con le seguenti: "All'art. 31"

Consigliere proponente

Paolo Pellegrino

~~ESPOSIZIONE~~  
Modifica

Azt. 8

Art. 32 della Legge Regionale 15/2004

L'art. 32 è così riscritto:

1. Il Direttore generale è il responsabile della gestione dell'azienda.
2. Il Consiglio di amministrazione nomina, sulla base dei criteri definiti dallo statuto, il Direttore generale tra gli iscritti all'Albo regionale dei Direttori delle aziende con atto motivato in relazione alle caratteristiche e all'esperienza professionale richiesta.
3. Il rapporto di lavoro del Direttore è regolato da un contratto di lavoro di diritto privato avente durata stabilita dal Consiglio di amministrazione, non superiore alla durata in carica dello stesso Consiglio.
4. Il trattamento economico è determinato in conformità dei criteri definiti dal regolamento regionale di attuazione della presente legge.
5. **Gli adempimenti e gli oneri riguardanti i contributi previdenziali sono a carico dell'azienda.**
6. Il contratto di lavoro deve espressamente prevedere che il Consiglio di amministrazione, servendosi degli strumenti di valutazione come definiti ai sensi dell'articolo 28, possa assumere nei confronti del Direttore generale i provvedimenti conseguenti al risultato negativo della gestione e dell'attività amministrativa e al mancato raggiungimento degli obiettivi, ivi compresa la risoluzione del rapporto di lavoro in caso di grave e reiterata inosservanza delle **linee strategiche e di indirizzo fissate dal consiglio di Amministrazione** o qualora durante la gestione si verifichi il ragionevole rischio di un risultato negativo.
7. Al Direttore, nel rispetto del principio della distinzione tra poteri d'indirizzo e programmazione e poteri di gestione, competono tutti gli adempimenti non specificamente attribuiti alla competenza degli organi dell'azienda e, in particolare, è responsabile:
  - a) del raggiungimento degli obiettivi programmati dal Consiglio di amministrazione;
  - b) della realizzazione dei programmi e progetti attuativi e del loro risultato;
  - c) della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'azienda;
  - d) delle decisioni organizzative e della gestione del personale, **adottando anche la pianta organica;**
  - e) **presenta periodicamente al Consiglio di amministrazione una relazione sulla gestione dell'Azienda;**
  - f) **coordina e assicura l'attività di gestione ordinaria e straordinaria dell'Azienda;**

Mario Culli



**DL n. 298 del 21.12.2017 "Modificazioni alla legge regionale 30 settembre 2004 n. 15 recante il titolo "Riforma delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche dei servizi alla persona"**

**Emendamento art. 8**

All'articolo 8 è soppressa la modifica dell'articolo 32 LR n. 15/2004 indicata al punto 2

Marco Galante

Mario Conca

**Clausola di invarianza**

**Il presente emendamento non comporta variazioni in entrata e in uscita a carico del bilancio regionale.**

~~XXXXXXXXXX~~  
Modifica

Art. 1

l'art. 33 comma 1 sono inserite le seguenti parole:

"Inoltre non possono essere nominati direttori delle aziende coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 20 della presente Legge".

Luigi Cullari



Modifica NUOVO ARTICOLO

l'art. 36 comma 3 sono inserite le seguenti parole:

**"e deve assicurare all'interno del nuovo CDA la rappresentanza degli Enti territoriali risultanti dalle Tavole di fondazione delle Aziende originarie".**

Marco Gulli

~~XXXXXXXXXX~~  
Modifica

Nuov. ARTICOLO

l'art. 36. E aggiunto il comma 8

**8. Allo scopo di assicurare coerenza con la disciplina regionale in tema di gestione dei servizi socio assistenziali, efficienza nell'erogazione degli stessi servizi per completare il processo di riordino istituzionale di cui all'art. 1 della presente Legge ed in funzione dell'efficientamento dell'aziende di servizi alla persona, la Regione può prevedere forme di incentivazione alla fusione di aziende pubbliche di servizi, anche attraverso procedure semplificate di fusione. In tal caso può anche nominare uno o più Commissari ad acta per il compimento degli atti necessari alla predetta riorganizzazione.**

Marco Bulli

~~SECRETATO~~ ~~SECRETATO~~  
Modifica all'art. 11, comma 1 del DDL 298/2017

1. La parola "favorire", riportata fra le parole "al fine di" e "il processo", è sostituita dalla seguente: "sostenere"

Consigliere proponente

Paolo Pellegrino





~~.....~~

Modifica ART. 11

l'art. 42 comma 1 sono inserite le seguenti parole:

**"e tra aziende e istituzioni pubbliche di assistenza".**

Luigi Galli



**DL n. 298 del 21.12.2017 "Modificazioni alla legge regionale 30 settembre 2004 n. 15 recante il titolo "Riforma delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche dei servizi alla persona"**

**Emendamento art. 12**

**L'articolo 12 è soppresso**

**Marco Galante**

**Mario Conca**

**Clausola di invarianza**

**Il presente emendamento non comporta variazioni in entrata e in uscita a carico del bilancio regionale.**

~~MINISTERO~~  
Modifica

ART. 42

l'art. 45 è così riscritto:

1. Sino all'adozione del provvedimento di trasformazione di cui all'articolo 2 della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti in materia di IPAB in quanto e se compatibili con le disposizioni di cui alla presente legge
2. Per le istituzioni amministrate in gestione commissariale, gli adempimenti connessi alla trasformazione sono assunti dal Commissario straordinario e la gestione commissariale è prorogata per il tempo necessario a portare a compimento la fase di trasformazione e comunque non oltre i termini di cui all'articolo 2, comma 3
3. Per quanto non previsto dalla presente legge si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 207/2001 in quanto compatibili e al regolamento di attuazione della presente legge.

*Massimo C...*